



# COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

Codice 44038

Prot.

## ORDINANZA DEL UFFICIO DEL SINDACO

N. 40 DEL 13-08-2020

**Oggetto: Ordinanza-ingiunzione verbale amministrativo nr.01/2018 Carabinieri Forestali**

**VISTA** la nota prot. 320 del 11/04/2018, acquisita al Protocollo di questo Ente al n.3038 in data 11/04/2018, con la quale il Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione “Parco” di Montegallo trasmetteva il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 01/2018 (32863) elevato a carico di:

- GUERRIERI DOMENICO nato a ROCCA SANTA MARIA (TE) il 24/08/1952 e residente a ARQUATA DEL TRONTO (AP) in FRAZIONE PRETARE, 31 (trasgressore);

per aver demonticato n.100 capi ovini di proprietà in assenza del previsto Mod. 7 munito di visto dell’Autorità Comunale;

**ACCERTATO** che l’interessato di cui sopra ometteva di chiedere il visto di autorizzazione allo spostamento del bestiame fuori dal territorio comunale;

**CONSIDERATO** che:

- l’art. 42 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” stabilisce che “[...]Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione semprechè non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell’autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro i tre giorni precedenti la partenza”
- l’art. 6 comma 3 della Legge 2 giugno 1988, n. 218 recante “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.” in materia di sanzioni amministrative, stabilisce che “Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da € 258,23 a € 1291,14 – oblazione € 430,38.”;

**PRESO ATTO** che con il sopracitato verbale viene contestato al sopraindicato la violazione dell’art. 6 c.3 del Legge n. 218/1988;



**CONSIDERATO** che si omette la comunicazione di avvio del procedimento in quanto gli interessati sono comunque venuti a conoscenza del procedimento, come risulta dalla relata di notifica avvenuta in data 10/04/2018 del verbale di constatazione dell'illecito stesso di cui sopra, (la giurisprudenza - C.d.S. Sez.ne IV sentenza n. 5003 del 30.09.2002, C.d.S. Sez.ne V sentenza n. 2823 del 22.05.2001, C.d.S. Sez.ne VI sentenza n. 2984 del 29.05.2002 – ha affermato che la comunicazione di inizio del procedimento è superflua, con prevalenza dei principi di economicità, quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza del procedimento in tempo utile per realizzare l'eventuale partecipazione all'iter istruttorio);

**PRESO ATTO** che entro il termine dei 30 giorni dalla notificazione del verbale previsto dall'art. 18 della L. n° 689/1981, non sono state presentate dagli interessati alcune memorie difensive, documenti o richieste di essere sentiti;

**PRESO ATTO** che il termine ultimo per procedere con l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art.28 della L.689/1981 è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione e pertanto entro il 09/04/2023;

**RICHIAMATI** gli art. 11 e 18 della L.R. n° 33/1998 che disciplina le sanzioni amministrative di competenza regionale;

## **ORDINA e INGIUNGE**

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

Al Sig. GUERRIERI DOMENICO sopra generalizzato, nella sua qualità di trasgressore al pagamento, di provvedere ad eseguire il pagamento di € **430,38** a titolo di oblazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

Il pagamento deve intervenire entro il termine massimo di **30 (trenta) giorni** dalla notificazione del presente atto.

## **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento della somma sopra indicata può essere eseguito, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente ordinanza ingiunzione, termine oltre il quale l'ordinanza ingiunzione diverrà titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva.

Il pagamento deve avvenire nei modi seguenti:

- versamento su c/c postale n° 14032635 intestato a COMUNE DI MONTEGALLO SERVIZIO TESORERIA;

ovvero mediante:

- versamento su CC Bancario avente codice IBAN IT 08 R030 6969 7000 0000 0900 200 intestato a COMUNE DI MONTEGALLO acceso presso la BANCA INTESA SAN PAOLO di ROCCAFLUVIONE (AP);

indicando la seguente causale: "Sanzione amministrativa ordinanza ingiunzione n° 40/2020".

Dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia all'Ufficio Amministrativo di questo Comune, facendo pervenire l'attestazione di versamento.

## **AVVISA**

- Che il pagamento di quanto ingiunto da parte di un trasgressore ha effetto liberatorio per tutti gli altri co-obbligati;

- Che contro la presente ordinanza gli obbligati possono proporre opposizione al Tribunale di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n°150/11 e s.m.i..

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati, che sia pubblicata all'albo pretorio on-line per 30 gg. previo oscuramento dei dati sensibili degli obbligati e sia trasmessa:

- al Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione "Parco" di Montegallo;
- all'Ufficio Ragioneria del Comune per l'adempimento alle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. n° 33/1998 e s.m.i.;
- all'Ufficio Amministrativo e Finanziario del Comune per l'accertamento del versamento della sanzione di cui sopra e se del caso per l'avvio della riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.